



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 25, comma 5;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis, che prevede che il Presidente del Consiglio possa deferire al "Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 per effetto del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA la D.G.R. n. 672 del 10 giugno 2014 con cui la Regione Basilicata ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di un parco eolico denominato "Corona Prima" localizzato nel comune di Tricarico (MT);

VISTA la determina dirigenziale n. 15AC.2014/D.00386 del 16 settembre 2014 con cui è stato rilasciato il provvedimento unico relativo al progetto eolico "Corona Prima" proposto dalla Adest S.r.l.

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 1167 dell'11 settembre 2015 è stata stabilita una valenza temporale pari a cinque anni, ovvero fino al 10 giugno 2019, del citato provvedimento di compatibilità ambientale regionale D.G.R. n. 672 del 10 giugno 2014;

PRESO ATTO che il progetto oggetto della citata D.G.R. n. 672 del 10 giugno 2014, come autorizzato con determina dirigenziale n. 15AC.2014/D.00386 del 16 settembre 2014, riguarda un impianto costituito da 19 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 2 MW, per una potenza complessiva di 38 MW;

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 23AF.2016/D.00212 del 19 ottobre 2016 è stata autorizzata una modifica non sostanziale del progetto, pertanto lo stesso risultava costituito da n. 17 aerogeneratori della potenza nominale unitaria di 2,2 MW, per una potenza complessiva di impianto pari a 37,4 MW;

VISTA la nota del 26 febbraio 2019, acquisita al prot. DVA/5015 del 27 febbraio 2019, successivamente perfezionata con nota del 25 marzo 2019, acquisita in pari data con prot. DVA/7507, con cui la Adest S.r.l. ha presentato un'istanza di proroga di 5 anni del

provvedimento di VIA già rilasciato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n.672 del 10 giugno 2014 ed i cui termini di validità sono stati stabiliti con D.G.R. n 1167 dell'11 settembre 2015;

PRESO ATTO che la suddetta richiesta è stata rivolta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in forza del nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017, che prevede l'attribuzione allo Stato della competenza in materia di VIA degli impianti eolici a terra di potenza superiore a 30 MW;

PRESO ATTO che contestualmente alla richiesta di proroga del provvedimento di VIA regionale la Adest S.r.l. con istanza del 26 febbraio 2019, acquisita con prot. DVA/4969 del 27 febbraio 2019, ha chiesto anche, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs 152/2006, l'espletamento di una valutazione preliminare relativamente ad una modifica del progetto consistente nella riduzione del numero di aerogeneratori;

VISTA la nota prot. DVA/9407 dell'11 aprile 2019 con la quale, in esito alla predetta valutazione preliminare, è stata determinata la non significatività delle modifiche proposte ovvero la non necessità di ulteriori procedimenti valutativi ambientali in merito alle stesse;

PRESO ATTO che, in ragione delle sopra dette modifiche, il progetto risulta composto da 15 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 2,2 MW per una potenza complessiva pari a 33 MW;

CONSIDERATO che, in merito alla proroga del provvedimento VIA, con nota prot. DVA/10153 del 19 aprile 2019 la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – divisione II ha comunicato la procedibilità dell'istanza;

VISTA la nota prot.n. 36977-P dell'11 dicembre 2019, acquisita con prot. DVA/32369 del 12 dicembre 2019, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato i motivi ostativi l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACQUISITO con prot. MATTM/ 4465 del 27 gennaio 2020 il parere negativo prot.n. 2173-P del 21 gennaio 2020 espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in relazione all'impianto in esame, tenuto anche conto del parere reso dalla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota n. 10629 del 6 novembre 2019, acquisito in pari data con prot. DVA/29167;

ACQUISITO con prot. MATTM/38048 del 14 aprile 2021 il parere positivo con prescrizioni n.85 del 6 aprile 2021 espresso dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS;

VISTA la nota prot.n. MATTM/74812 del 9 luglio 2021 con cui la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare la necessità di deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988;

PRESO ATTO che con nota prot. UDCM/18937 dell'8 settembre 2021 l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITA con prot. MiTE/35252 del 18 marzo 2022 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 con la quale il Consiglio dei ministri delibera *“di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, di cui alle delibere di Giunta regionale n. 672 del 10 giugno 2014 e n. 1167 dell'11 settembre 2015, per un periodo di 5 anni a far data dal 10 giugno 2019, relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione elettrica denominato “Corona Prima”, localizzato nel comune di Tricarico, proposto dalla società Adest S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente nel parere reso nella seduta del 28 novembre 2013 nonché le ulteriori condizioni ambientali espresse dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS nel parer n. 85 del 6 aprile 2021”*.

CONSIDERATO, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente della Regione Basilicata reso nella seduta del 28 novembre 2013, costituito da n. 76 di pagine;
- b) il parere n. 85 del 6 aprile 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 12 pagine;
- c) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 che fa propria la posizione del Ministero della transizione ecologica, costituito da n.6 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022, alla proroga del provvedimento di VIA rilasciato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 672 del 2014;

DECRETA

Art. 1

(Proroga provvedimento di VIA)

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è accolta l'istanza della Adest S.r.l. conseguentemente è prorogato di 5 anni, ovvero fino al 10 giugno 2024, il termine di validità del provvedimento di VIA della Regione Basilicata di cui alla D.G.R n. 672 del 10 giugno 2014, come determinati con D.G.R n. 1167 dell'11 settembre 2015, nel rispetto delle prescrizioni del Comitato tecnico regionale per l'ambiente della Regione Basilicata di cui al parere reso nella seduta del 28 novembre 2013 nonché le ulteriori condizioni ambientali

espresse dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto denominato “Corona Prima” e delle opere connesse, da realizzare in agro del Comune di Tricarico (MT), presentato da Adest S.r.l con sede legale in Matera (MT) via Giovanni Amendola N° 21.

2. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell’esecuzione dell’opera.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato alla Adest S.r.l., al Ministero della cultura, alla regione Basilicata, alla Provincia di Matera, alla Provincia di Potenza, ai comuni di Tricarico, Irsina (MT), Tolve (PZ) e Oppido Lucano (PZ).

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere del Comitato tecnico per l’ambiente della Regione Basilicata del 28 novembre 2013, al parere n. 85 del 6 aprile 2021 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS e alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell’atto ai sensi dell’art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’art. 2, comma 2.

Roberto Cingolani